

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.4972 DI REP. E N.3222 DI RACC.
STATUTO DEL
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1 - Costituzione

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno", in sigla COSIB, già Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno e Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Valle del Biferno, costituito con D.P.R. 17 ottobre 1967 n. 1019, ai sensi dell'art. 21L. 29/07/1957 n. 634, è Ente Pubblico Economico, ai sensi dell'art. 36, L. 5/10/1991, dotato di autonomia imprenditoriale. Ad esso si applica la normativa generale di tema di società per azioni per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 2 - Partecipanti

Sono Enti partecipanti del Consorzio:

- Comune di Termoli
- Comune di Campomarino
- Comune di Guglionesi
- Comune di Portocannone
- Comune di S. Martino in Pensilis
- Comune di Ururi
- Comune di S. Giacomo degli Schiavoni
- Comune di Petacciato
- Azienda di Turismo e Soggiorno di Termoli

Possono, altresì, partecipare al Consorzio i soggetti previsti dall'art. 2, comma 2, L.R. 8/04/2004 e smi.

La partecipazione è regolata dalle norme di cui al successivo art. 5.

ART. 3 -Sede

Il Consorzio ha sede legale in Termoli, via Enzo Ferrari snc nella Zona Industriale. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto, il Consiglio Generale può deliberare l'istituzione di sedi ed uffici secondari.

ART. 4 - Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2067.

Potrà essere prorogata alla scadenza con deliberazione del Consiglio Generale da assumersi entro il trimestre precedente alla scadenza stessa.

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque tempo al venir meno dei presupposti che hanno promosso la costituzione dello stesso.

La cessazione dovrà essere deliberata dal Consiglio Generale riunito in seduta straordinaria, con la maggioranza di cui al seguente articolo 10.

ART. 5 - Norme di partecipazione

La richiesta di partecipazione, debitamente corredata dalla deliberazione degli organi competenti del soggetto interessato, deve contenere, tra l'altro, l'impegno del richiedente al versamento dei conferimenti previsti dal presente Statuto e dallo specifico regolamento consortile, nonché l'accettazione integrale dello Statuto stesso.

Il Consiglio Generale delibera in merito alle richieste di ammissione.

I soggetti partecipanti al Consorzio sono obbligati:

- a rispettare lo Statuto consortile;
- ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi consortili;
- a corrispondere i contributi di partecipazione;
- ad astenersi dall'assumere iniziative e/o determinazioni in contrasto con l'attività e le finalità consortili.

La partecipazione decorre dalla data di ricezione, da parte del soggetto richiedente, della deliberazione di ammissione assunta dal Consiglio Generale.

La partecipazione può cessare per effetto di: recesso, decadenza, esclusione.

Il recesso può essere richiesto da ciascun soggetto partecipante accompagnato dalla relativa deliberazione degli organi competenti. La comunicazione sarà portata, per la presa d'atto, all'esame del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale, con efficacia dalla ricezione della comunicazione del relativo provvedimento da parte del soggetto decaduto ed è determinata dall'intervenuto fallimento e/o liquidazione di quest'ultimo e/o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Generale, con efficacia dalla ricezione della comunicazione della relativa delibera da parte del soggetto escluso nei seguenti casi:

Casi di esclusione obbligatoria:

- 1) qualora il Consorziato abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
- 2) qualora il Consorziato non sia più in grado di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio, propri del suo oggetto sociale;
- 3) qualora il Consorziato non provveda al pagamento, in tutto o in parte, della quota di conferimenti o contributi di cui all'art. 7: in tal caso, per il mancato pagamento di un solo esercizio, il Consorzio delibererà la sospensione del moroso dal voto negli Organi, mentre in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto per due esercizi consecutivi, il Consiglio Generale delibererà l'esclusione dal proprio consesso.
- 4) qualora il Consorziato promuova un contenzioso contro il Consorzio su questioni di natura istituzionale.

Casi di esclusione facoltativa:

- A) qualora il Consorziato non rispetti le deliberazioni adottate dagli Organi consortili;
- B) qualora il Consorziato non rispetti gli obblighi assunti verso l'Ente;
- C) qualora il Consorziato si ponga in conflitto di interessi con il Consorzio, arrecandogli un danno morale o materiale.

Il soggetto giuridico partecipante, nei cui confronti è stata deliberato il recesso, la decadenza o l'esclusione, non potrà vantare crediti nei confronti del

Consorzio per i contributi versati, né indennizzi o rimborsi per eventuali contributi conferiti e resta, comunque, tenuto al versamento dei contributi non versati per le precedenti annualità, nonché per l'anno in corso.

L'Ente recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla liquidazione della quota parte del patrimonio netto, eventualmente conferita, che dovrà essere mantenuto integro per il raggiungimento degli scopi consortili.

Gli Enti partecipanti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. E), L.R. 8/04/2004 e smi, sono tenuti al ripiano di eventuali disavanzi.

Ai fini della determinazione del disavanzo, si assume il risultato di esercizio, ante imposte.

Il ripiano di eventuale disavanzo, come sopra definito, è a carico degli enti partecipanti pro quota.

ART. 6 - Finalità e Scopi consortili

Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, il Consorzio ha lo scopo di promuovere, nell'ambito del territorio di propria competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

A tal scopo provvede, in particolare:

- a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, del piano regolatore territoriale;
- b) ad assegnare le aree incluse nel proprio piano regolatore ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigiane, di commercio e di servizi;
- c) ad acquisire le aree produttive individuate negli strumenti urbanistici e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- d) a gestire le aree produttive individuate negli strumenti urbanistici;
- e) a gestire i servizi consortili, per i quali determinano e riscuotono i corrispettivi dovuti dalle imprese utilizzatrici;
- f) a gestire, in maniera condominiale, i servizi comuni presenti nell'agglomerato di propria pertinenza;
- g) a realizzare e gestire, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive e più specificamente:
 - 1) alla progettazione, costruzione e gestione diretta ed indiretta, anche attraverso l'acquisizione di aree a ciò destinate, di interporti, centri intermodali, porti ed aeroporti, nel rispetto di criteri di massima efficienza e convenienza economica;
 - 2) alla progettazione, realizzazione e gestione diretta ed indiretta di impianti e servizi di tutela ambientale, con particolare riguardo a discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ad impianti di depurazione, di reti fognanti, di trattamento e recupero rifiuti, di cogenerazione per produzione di energia e riscaldamento nel quadro delle soluzioni economicamente più efficienti e convenienti;

- 3) alla progettazione, realizzazione e gestione diretta ed indiretta di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e gestione di altri impianti a rete, perseguendo obiettivi di efficienza e convenienza economica;
- 4) alla progettazione, realizzazione e gestione diretta ed indiretta di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi delle acque, aria, rifiuti e rumori;
- 5) al recupero degli immobili industriali preesistenti ed all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;
- 6) all'organizzazione di servizi reali alle imprese ed iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri e dei giovani imprenditori;
- 7) al rilascio di pareri nell'ambito di procedure per licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni, indette dalle competenti autorità, sulla conformità urbanistica dei progetti interessanti le iniziative industriali da insediare o già esistenti;
- 8) a promuovere, nel rispetto delle norme del codice civile e della L.R. n. 8/2004 e smi, la costituzione di società alle quali il Consorzio può partecipare, a cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere, infrastrutture e servizi.

In aggiunta e/o integrazione delle competenze innanzi indicate, il Consorzio assolverà alle ulteriori funzioni già attribuite da leggi nazionali e regionali o che gli verranno in futuro attribuite, conferite o delegate con altre leggi dello Stato e/o della Regione Molise.

Il Consorzio potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

TITOLO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

CAPO I

ART. 7-Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- (1) Il Consiglio Generale;
- (2) Il Comitato Direttivo;
- (3) Il Presidente;
- (4) Il Vicepresidente;
- (5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le competenze ed il funzionamento degli Organi sono disciplinati dal presente Statuto, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. n. 8/2004 e smi.

Gli Organi del Consorzio durano in carica cinque esercizi, in piena contestualità tra loro.

Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio ed i loro componenti possono essere confermati per una sola volta.

ART. 8 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo, né nominato componente del Consiglio Generale e se nominato o eletto decade dal suo ufficio:

- colui nei cui confronti ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente, dei componenti del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- colui che abbia pendenza di liti giudiziarie con il Consorzio;
- colui che abbia riportato condanne definitive per reati contro la P.A., nonché condanne definitive da parte della Corte dei Conti per danni causati al Consorzio o alla P.A. in genere.

L'incarico di componente degli Organi non può essere ricoperto da coloro i quali sono legati al Consorzio o a società da questi controllate da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

La carica di Presidente del Consorzio e di componente del Comitato Direttivo è incompatibile:

- con quella di amministratore legale rappresentante o componente del consiglio di amministrazione di Aziende operanti nell'area industriale del Consorzio;
- con la carica di parlamentare europeo, nazionale e di consigliere o assessore regionale.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti è causa di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti del Consorzio.

L'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza sono rilevate e sollevate dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. anche nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e portate all'attenzione del Consiglio Generale.

L'interessato ha trenta giorni di tempo per risolvere l'incompatibilità; in mancanza, il Presidente convoca il Consiglio Generale per la dichiarazione di decadenza.

CAPO II

CONSIGLIO GENERALE

ART. 9-Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e dai rappresentanti degli Enti partecipanti in ragione di uno per ogni ente.

I Comuni sono rappresentati dal Sindaco.

Il rappresentante può farsi sostituire nella sedute del Consiglio Generale da un delegato fornito di delega scritta.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza del rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sua sostituzione con atto formale.

La regione, le province e gli enti locali eventualmente partecipanti al Consorzio, in caso di rinnovo dei propri organi elettivi, entro quarantacinque giorni, provvedono alla nomina dei rispettivi rappresentanti al Consiglio Generale, comunicandola all'Ente.

ART. 10 - Funzionamento del Consiglio Generale

Fermo restando il principio di un voto per ogni partecipante, i rappresentanti dei comuni hanno diritto ad un voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle proprie assemblee elettive, sino ad un massimo di tre voti, calcolato applicando il "metodo D'Hont", con arrotondamento all'intero superiore se maggiore di 0,5.

In ogni caso, il numero dei voti spettanti alle autonomie locali non può essere inferiore alla metà più uno di quelli spettanti all'intero Consiglio.

SEDUTA ORDINARIA

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Generale, inoltre, è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti ogni volta che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio è convocato per iscritto, a mezzo pec, fax, telegramma o mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

In caso di urgenza il termine è abbreviato fino a tre giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio Generale, in prima convocazione, è validamente costituito quando la maggioranza dei voti presenti è superiore alla metà più uno dei voti totali di cui al primo comma del presente articolo.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità di voti, sarà approvata la proposta che avrà riportato il voto favorevole del presidente della seduta.

SEDUTA STRAORDINARIA

Il Consiglio Generale è convocato in seduta straordinaria a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo o, nei casi previsti, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

È validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei voti totali ed, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno la maggioranza dei voti totali.

Delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Alle sedute, sia ordinarie che straordinarie, partecipa, senza possibilità di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle sedute, sia ordinarie che straordinarie, partecipa il Direttore Generale del Consorzio con funzione di Segretario verbalizzante.

In caso di assenza del Direttore Generale, il Consiglio provvede alla nomina di un segretario scegliendolo tra i presenti.

Delle sedute del Consiglio è redatto sommario verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio Generale è corrisposto un compenso onnicomprensivo anche delle spese di viaggio, determinato dal Consiglio stesso.

Le spese di viaggio dalla residenza dei singoli consiglieri per raggiungere la sede in cui si tengono le riunioni dell'Organo del Consorzio non sono soggette a rimborso, in quanto ricomprese nell'indennità di cui al precedente comma.

Nessun compenso viene attribuito al rappresentante che ricopre la carica di Sindaco del Comune o di componente del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, a meno che non formalizzi l'opzione di rinunciare al compenso previsto per tali ultime cariche.

Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento del Consiglio si applicano le disposizioni della L.R. 8/2004 e s.m.i. e, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano le società per azioni.

ART. 11 - Competenze del Consiglio Generale ordinarie e straordinarie

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo politico del Consorzio.

Ad esso compete:

- a) l'approvazione, entro il 30 settembre di ogni anno, del Piano Economico e Finanziario inerente l'esercizio successivo, da trasmettere alla regione Molise;
- b) l'approvazione, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio dell'esercizio precedente;
- c) l'approvazione del Programma Triennale di Attività ed Organizzazione, da trasmettere alla Regione Molise;
- d) la fissazione dei criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti;
- e) deliberare sull'entità dei conferimenti annuali da richiedere ai partecipanti in forma anticipata per il mantenimento del patrimonio del Consorzio;
- f) nominare e revocare il Presidente del Consorzio ed il Comitato Direttivo;
- g) deliberare su ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei partecipanti;
- h) deliberare sull'adesione ad accordi di programma o ad altri strumenti della programmazione negoziale;
- i) adottare il Piano Regolatore Territoriale e le sue varianti da inviare alla regione Molise per l'approvazione;
- j) deliberare in merito agli insediamenti produttivi esposti a "rischio di incidente rilevate";
- k) deliberare sul compenso spettante ai componenti degli Organi collegiali, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) deliberare sull'apertura o chiusura di uffici e sedi secondarie;
- m) deliberare sulle questioni eventualmente sottoposte alla sua attenzione dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- n) deliberare, in seduta straordinaria, sulle modifiche dello Statuto, sulle proroghe, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori, sui poteri loro attribuiti e sul loro compenso;
- o) deliberare sulle materie assegnate alla sua competenza dalle leggi vigenti o dal Presente Statuto.

CAPO III

COMITATO DIRETTIVO

ART. 12 - Composizione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è nominato dal Consiglio Generale che ne individua i componenti anche al di fuori del proprio seno ed è composto dal Presidente del Consorzio e da quattro membri, tra i quali è compreso il Vice Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo cessano dalla carica, oltre che per la scadenza naturale dell'Organo, anche per: dimissioni volontarie, morte, decadenza, rimozione.

Le dimissioni da componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consorzio.

Le dimissioni del Presidente del Consorzio devono essere presentate al Consiglio Generale.

Le dimissioni hanno effetto dalla data della presentazione.

I componenti decadono automaticamente dalla carica per sopravvenuta incompatibilità.

Il Comitato Direttivo prende atto delle dimissioni o della decadenza alla prima seduta utile ed avvia la necessaria procedura statutaria per la sostituzione.

Il Consiglio Generale è convocato entro trenta giorni per l'elezione dei nuovi componenti.

La rimozione per indegnità di un componente è determinata dalla accertata inosservanza, grave o reiterata, dello statuto consortile, o da comportamenti che pregiudichino la funzionalità dell'Organo o l'immagine del Consorzio o, comunque, impediscano, per dolo o colpa grave, il conseguimento degli scopi consortili.

Sulla rimozione decide il Consiglio Generale con le stesse procedure previste per la decadenza.

Nei casi previsti dall'art. 9, ult. comma, i componenti del Comitato Direttivo, già nominati tra i componenti del Consiglio Generale che vengono sostituiti, rimangono in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo.

Ai componenti del Comitato Direttivo è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva, determinata dal Consiglio Generale, di importo non superiore al 25% dell'indennità stabilita per il Presidente del Consorzio.

Al Vicepresidente è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva, determinata dal Comitato Direttivo, di importo non superiore al 50% dell'indennità stabilita per il Presidente del Consorzio.

Le spese di viaggio dalla residenza dei singoli componenti del Comitato Direttivo per raggiungere la sede in cui si tengono le riunioni dell'Organo del Consorzio non sono soggette a rimborso, in quanto ricomprese nell'indennità di cui al precedente comma.

ART. 13 -Funzionamento del Comitato Direttivo

Il Comitato è convocato dal Presidente di sua iniziativa o anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede consortile o altrove.

La convocazione viene resa formalmente con pec, mail o fax, almeno tre giorni prima della seduta.

In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore prima della seduta, con avviso anche a mezzo telefono.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal Vicepresidente ed, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal componente più anziano anagraficamente del Comitato stesso.

Le sedute di Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti con votazione palese, ad eccezione di quelle concernenti persone.

In caso di parità il voto espresso dal Presidente ha valenza doppia.

I singoli membri non possono partecipare alla discussione ed alla relativa deliberazione per atti o provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale essi stessi o i loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il Comitato Direttivo è sostituito dal Consiglio Generale quando non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma.

Alle sedute può partecipare, con voto consultivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipa, inoltre, il Direttore Generale con funzioni di Segretario verbalizzante. In caso di assenza del Direttore Generale il Consiglio provvede alla nomina di un segretario scegliendolo tra i presenti.

Delle sedute del Comitato è redatto sommario verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale viene collazionato in un apposito registro.

Le sedute non sono pubbliche, ma il Presidente può consentire la presenza a persone determinate che, per specifiche competenze, possano relazionare su singoli argomenti.

Successivamente alla sottoscrizione del Verbale di seduta, le deliberazioni vengono pubblicate sul sito web istituzionale del Consorzio, qualora attengano all'attività istituzionale pubblica dell'Ente.

ART. 14 - Competenze del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria, non riservati dalla legge e dallo Statuto alla competenza di altri Organi.

Esso attua gli indirizzi del Consiglio Generale e, tra l'altro, provvede a:

- a) predisporre il Piano Economico e Finanziario annuale da proporre per l'approvazione al Consiglio Generale;
- b) predisporre il programma triennale di attività ed organizzazione;
- c) redigere il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Generale;
- d) predisporre il Piano Regolatore Territoriale da sottoporre per l'adozione al Consiglio Generale;
- e) deliberare sulle espropriazioni, sugli atti di cessione volontaria, sui contratti di compravendita di beni immobili e di beni mobili registrati;
- f) nominare e revocare il Direttore Generale, definendone le deleghe ed i compiti operativi;
- g) conferire, su proposta del Presidente, incarichi professionali anche a collaboratori esterni;

- h) deliberare sull'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente e dei dirigenti e su ogni altra questione inerente il personale in tema di inquadramento giuridico-economico;
- i) deliberare sull'assunzione di mutui, aperture di credito senza limitazioni di forma tecnica e di importo, con possibilità di ricorrere a fideiussioni;
- j) deliberare sull'assunzione di partecipazioni in società;
- k) deliberare la costituzione di nuove società anche di capitali, come previsto dall'art. 3, comma 5°, L.R. 8/2004 e smi, approvandone lo Statuto;
- l) nominare i propri rappresentanti nelle società partecipate;
- m) delegare alla stipula di contratti i dirigenti del Consorzio;
- n) deliberare sui regolamenti interni di funzionamento dell'Ente in materia di: personale, amministrazione e contabilità, erogazione dei servizi consortili;
- o) deliberare su materie di competenza del Consiglio Generale con atti necessari ed urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima seduta utile;
- p) nominare e revocare procuratori per singoli atti, fissando la durata dell'incarico ed il compenso;
- q) deliberare sulle residuali materie non devolute dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

ART. 15 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, che può individuarlo anche al di fuori dei propri componenti, tra persone dotate di comprovate capacità ed esperienze manageriali.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo ed è responsabile dell'attuazione delle relative deliberazioni;
- c) vigila sull'attività ed il buon funzionamento del Consorzio, riferendo al Consiglio Generale sull'andamento della gestione consortile;
- d) ha la legittimazione processuale su deliberazione del Comitato Direttivo;
- e) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato Direttivo;
- f) può attribuire incarichi specifici ai componenti del Comitato Direttivo, definendone limiti di competenza e durata;
- g) può delegare al Vicepresidente l'esercizio di parte delle proprie competenze. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono indicare le specifiche competenze assegnate e gli eventuali limiti di tempo in cui devono essere esercitate; le deleghe possono essere revocate in ogni tempo. Il Presidente dà notizia al Comitato Direttivo delle deleghe assegnate e di quelle revocate.
- h) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- i) assume, in caso di comprovata necessità ed urgenza, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, che devono essere sottoposti a ratifica di quest'ultimo nella seduta immediatamente successiva, a pena di decadenza del provvedimento assunto;

- j) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- k) rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società partecipate;
- l) esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dal presente Statuto.

Al Presidente viene corrisposta un'indennità onnicomprensiva determinata dal Consiglio Generale.

Le spese di viaggio dalla residenza per raggiungere la sede del Consorzio non sono soggette a rimborso, in quanto ricomprese nell'indennità di cui al precedente comma.

Il Presidente può essere revocato nei termini, alle condizioni e nei casi disciplinati dal Codice Civile con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione delle società per azioni.

Nel caso di revoca del Presidente di cui al precedente comma, subentra il Vicepresidente, il quale esercita la funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il Presidente revocato.

ART. 16 - Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i componenti del Comitato Direttivo.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento di questi.

Assolve alle funzioni eventualmente delegategli dal Presidente del Consorzio.

ART. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti: Composizione, durata e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato, a norma dell'art. 6 L.R. 8/2004 e s.m.i., dal Consiglio Regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

E' organo di controllo ed ha i diritti e poteri di cui agli artt.li 2403 e 2403 bis c.c.; esercitano, inoltre, la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

Redige, su apposita richiesta del Consiglio Generale, del Presidente o del Comitato Direttivo, relazioni motivate sulla corrispondenza, in fase di formazione, di atti del Consorzio alle normative in vigore e/o sulla congruità economica e finanziaria. Il Collegio può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Ai componenti del Collegio viene corrisposta un'indennità onnicomprensiva, determinata dal Consiglio Generale.

Per il Presidente del Collegio l'indennità è maggiorata del 25%.

Le spese di viaggio dalla residenza dei singoli componenti del Collegio e del Presidente per raggiungere la sede in cui si tengono le riunioni degli Organi del Consorzio non sono soggette a rimborso, in quanto ricomprese nell'indennità di cui ai precedenti commi.

TITOLO III

PATRIMONIO, BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 18 - Gestione economico - finanziaria

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Esso svolge la propria attività con autonomia gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

ART. 19 - Programmazione

Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione delle finalità istituzionali previste dal presente Statuto e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico, sono riportati nel programma triennale di attività.

Tale programma, predisposto dal Comitato Direttivo, è adottato dal Consiglio Generale ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Regione che verifica la compatibilità dello stesso rispetto alle politiche regionali di sviluppo.

ART. 20 - Esercizio finanziario e Piano Economico e Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Piano Economico e Finanziario annuale viene adottato dal Comitato Direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Deve essere reso disponibile per preventiva consultazione da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti almeno 15 gg. prima della seduta del Consiglio Generale convocato per la sua approvazione, che deve avvenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

ART. 21 - Bilancio consuntivo

La proposta di bilancio consuntivo, comprensiva del conto economico, della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati previsti dalla legge, deve essere adottata dal Comitato Direttivo entro il 30 marzo e trasmessa immediatamente al Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà predisporre, nei successivi quindici giorni, la relazione di accompagnamento.

In caso di perdita di esercizio, il Comitato analizza le cause che l'hanno determinata ed indica le proposte per la copertura, nonché i provvedimenti adottati o da adottare per ricondurre in equilibrio la gestione.

In caso di utile di esercizio, il Comitato deve indicare gli accantonamenti predisposti e le modalità di utilizzazione dell'autofinanziamento conseguito verso obiettivi specifici.

Entro il 15 aprile il bilancio adottato, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere reso disponibile per la consultazione da parte dei rappresentanti degli enti consorziati.

Il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di rinvio al Comitato Direttivo per chiarimenti e rettifiche, entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 22 - Mezzi finanziari

I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

- a) 2/3 dei conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della costituzione e da quelli successivi, nell'entità e nei modi stabiliti con specifico Regolamento consortile approvato dal Consiglio Generale;
- b) interessi sugli investimenti finanziari;
- c) corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta ed ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi delle società partecipate dal Consorzio;
- f) finanziamenti in contro esercizio concessi da istituti di credito anche a medio termine;
- g) contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, destinati alla realizzazione gestione e manutenzione di opere e servizi.

ART. 23 -Capitale, patrimonio, fondo di dotazione e riserve

Il capitale del Consorzio è costituito dai conferimenti che i partecipanti sono tenuti ad effettuare annualmente, in forma anticipata.

I conferimenti sono destinati per 1/3 al mantenimento del patrimonio e per 2/3 al fondo di gestione e sono utilizzati per il funzionamento dell'Ente.

Il patrimonio è costituito da:

- 1/3 dei conferimenti dei partecipanti;
- Beni mobili ed immobili, titoli di credito, beni conferiti in natura;
- Attività e passività finanziarie;
- Beni destinati al servizio dell'Ente e da altre attività non disponibili.

Il patrimonio è incrementato dai conferimenti suddetti, dagli apporti immobiliari da parte di enti locali, dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, degli enti pubblici e privati erogati per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi, per l'acquisizione di aree ed immobili, per l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

Il fondo di dotazione è costituito dall'apporto iniziale dei partecipanti fondatori, al netto del capitale e delle riserve straordinarie iniziali e da quello versato dai nuovi partecipanti.

Le riserve sono costituite per far fronte ad eventuali perdite future e derivano: o da uno specifico apporto iniziale o successivo dei partecipanti, oppure dall'accantonamento di utili deliberato dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

Il capitale ed il fondo di dotazione sono indisponibili per la copertura di perdite di esercizio.

Il patrimonio di proprietà del Consorzio non può essere diviso e distribuito ai partecipanti, se non in sede di liquidazione dello stesso.

Le eventuali perdite riscontrate nel bilancio consuntivo di gestione saranno ripianate in via prioritaria con l'utilizzazione delle riserve appositamente accantonate ed, in mancanza o per l'insufficienza delle stesse, da una specifica contribuzione da parte dei singoli partecipanti in proporzione delle quote di conferimenti di loro spettanza.

Il piano di riparto delle perdite sarà approvato in Consiglio Generale contestualmente al Conto Consuntivo. I partecipanti dovranno versare le rispettive contribuzioni entro e non oltre 120 gg. dalla comunicazione di richiesta.

TITOLO IV
PERSONALE

Art. 24 - Direttore Generale

Il Direttore Generale del Consorzio è nominato dal Comitato Direttivo nell'ambito del personale di ruolo con qualifica dirigenziale oppure con incarico, con contratto a tempo determinato non superiore alla durata dell'Organo, tra persone esterne in possesso di documentati requisiti di professionalità o di ruolo per mansioni acquisite presso aziende od enti pubblici.

Imperante il principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano al Comitato Direttivo, al Direttore Generale spetta l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'Ente verso l'esterno e che la legge ed il presente Statuto non riservino agli organi consortili.

Il Direttore Generale, in particolare:

- 1) ha la responsabilità del coordinamento generale e del buon andamento dell'Ente, in vista del quale assume ogni opportuna determinazione, rispondendone direttamente al Presidente ed al Comitato Direttivo;
- 2) stipula i contratti nell'ambito delle funzioni attribuite, su delega del Comitato Direttivo;
- 3) nell'esercizio delle proprie attribuzioni rappresenta l'Ente, assicurando l'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi;
- 4) sovrintende, quale capo del personale del Consorzio, alle funzioni dei dirigenti e, con la loro collaborazione, organizza e dirige l'attività di tutto il personale, adottando gli atti di gestione che ne determinano le specifiche mansioni e gli ordini di servizio, in attuazione della contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed agli accordi aziendali;
- 5) irroga le sanzioni disciplinari previste dalle leggi, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti aziendali, ad eccezione di quelle che comportano la sospensione o l'interruzione del rapporto di lavoro;
- 6) ha la gestione amministrativa di tutto il personale consortile in relazione alla disposizione, su proposta del responsabile competente, delle ferie, delle missioni e degli straordinari;
- 7) coordina le relazioni interfunzionali tra i servizi, in maniera da perseguire la reciproca integrazione, per l'efficienza e l'efficacia dell'azione tecnico-amministrativa;
- 8) collabora in via immediata con gli Organi, concorrendo al conseguimento dei fini istituzionali, garantendo il più efficace raccordo tra la struttura e questi ultimi;
- 9) assiste il Presidente e gli altri Organi consortili nello svolgimento dei compiti statutari ed assume le funzioni di Segretario Verbalizzante nelle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, alle quali interviene;
- 10) ove richiesto dagli organi consortili, esprime pareri non vincolanti;
- 11) ha il controllo della corrispondenza in entrata ed in uscita dell'Ente;

12) sottoscrive gli ordinativi contabili su proposta del Dirigente del Servizio Contabilità, Finanza e Controllo ed unitamente a quest'ultimo.

Art. 25 - Dirigenti

I dirigenti esercitano le funzioni loro demandate dalla contrattazione collettiva di settore, dal contratto individuale di lavoro e dal presente Statuto.

Ad essi spetta, tra l'altro:

- 1) la direzione dei servizi di competenza;
- 2) la presidenza delle commissioni di gara;
- 3) la responsabilità delle procedure di appalto;
- 4) la stipulazione dei contratti riferiti per materia alla loro competenza.

I dirigenti sono nominati in base alle disposizioni del CCNL di settore.

Art. 26 - Incompatibilità e responsabilità

Al Direttore Generale, ai dirigenti ed al personale dipendente è vietato l'esercizio di altro impiego, professione o attività imprenditoriale, nonché ogni altro incarico presso enti, aziende pubbliche o private in assenza di esplicita autorizzazione preventiva del Comitato Direttivo.

Non possono essere nominati Direttore Generale, dirigente o dipendente del Consorzio i consiglieri o gli amministratori degli enti partecipanti.

Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento del Consorzio potrà avvenire solo con deliberazione del Consiglio Generale riunito in seduta straordinaria che stabilirà, conseguentemente, le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 28 - Validità

Le modifiche apportate con il presente Statuto entreranno in vigore nei tempi e con le modalità disciplinati dall'art. 4, comma 3, L.R. 8/2004 e smi.

Art. 29 - Norma generale di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti nazionali e regionali, nonché quelle civilistiche previste in materia di società per azioni.

Firmato Angelo Sbrocca, Luigi Monti (sigillo)